



Città di Veroli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: Disciplina temporanea per il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine e di consumo delle medesime sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni ed eventi nel periodo estivo 2026 ai sensi dell'art 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000
Data: 03/07/2026	

Il giorno 03/07/2026 nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo estivo il territorio del Comune di Veroli è interessato dallo svolgimento di numerose manifestazioni culturali, ricreative, religiose, sportive e di intrattenimento, organizzate, promosse, patrocinate o autorizzate dall'Amministrazione comunale, nonché da associazioni, comitati, enti e altri soggetti pubblici e privati, sia nel centro storico che nelle contrade;

Considerato che tali iniziative determinano, nelle aree interessate dagli eventi e nelle immediate vicinanze, un significativo incremento della presenza di cittadini, visitatori e turisti, soprattutto nelle ore serali e notturne;

Rilevato che la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine, favorisce la circolazione e la permanenza di tali contenitori negli spazi pubblici, con conseguente rischio di abbandono degli stessi su strade, piazze, vicoli, scalinate e altri luoghi aperti al pubblico, rappresentando elementi di degrado del territorio e pregiudizio del decoro urbano;

Considerato che i contenitori in vetro, ove accidentalmente infranti o utilizzati impropriamente, possono provocare lesioni alle persone, compromettere la sicurezza della circolazione pedonale e rendere più difficoltose le operazioni di pulizia, di vigilanza e di soccorso;

Considerato, altresì, che anche le lattine, se abbandonate o utilizzate impropriamente, costituiscono non solo elemento di degrado urbano, ma possono determinare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Considerato opportuno disciplinare, limitatamente ai luoghi e ai periodi di svolgimento delle predette manifestazioni, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine e il consumo delle medesime sulle aree pubbliche interessate, quale misura preventiva idonea a ridurre il rischio di lesioni derivanti dalla dispersione o dall'utilizzo improprio dei contenitori e a garantire una ordinata, decorosa e sicura fruizione degli spazi pubblici, senza incidere sull'ordinaria attività di somministrazione svolta dagli esercizi autorizzati;

Ritenuto di dover disporre, dunque, esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni, eventi, spettacoli, iniziative culturali, ricreative, sportive e di intrattenimento organizzati, promossi, patrocinati o autorizzati dal Comune di Veroli, nonché nelle aree limitrofe ricomprese entro un raggio di 500 metri dal luogo di svolgimento dell'evento, il divieto di:

- vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e in lattine;
- consumare, nonché detenere ai fini del consumo immediato, sulle suddette aree pubbliche o aperte al pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e in lattine;

Dato atto che le misure previste dal presente provvedimento risultano adeguate, necessarie e proporzionate rispetto alle finalità perseguite, in quanto limitate esclusivamente ai luoghi e ai periodi di svolgimento degli eventi e non estese indistintamente all'intero territorio comunale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo*

dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”

Visto, altresì, l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la Legge Regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

ORDINA

che, **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2026, esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni, eventi, spettacoli, iniziative culturali, ricreative, sportive e di intrattenimento organizzati, promossi, patrocinati o autorizzati dal Comune di Veroli, nonché nelle aree limitrofe ricomprese entro un raggio di 500 metri dal luogo di svolgimento**, si applichino le seguenti disposizioni:

1) Ai titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali, agli operatori commerciali su area pubblica, ai circoli privati e a ogni altro soggetto autorizzato alla vendita di bevande:

- è fatto divieto **di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere** in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e in lattine;
- è fatto divieto **di somministrare bevande di qualsiasi genere** in bottiglie, bicchieri, altri contenitori in vetro o in lattine destinati al consumo, anche nelle aree esterne autorizzate;

2) a chiunque:

- è fatto divieto di consumare sulle suddette aree pubbliche o aperte al pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e in lattine;
- è fatto divieto di detenere, ai fini del consumo immediato, sulle suddette aree pubbliche o aperte al pubblico, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro o in lattine.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da 25 euro a 500 euro.

Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi accertatori possono procedere al sequestro cautelare amministrativo dei contenitori in vetro e delle lattine oggetto della violazione, finalizzato all'eventuale confisca.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

- la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
- alla Questura di Frosinone;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone;
- alla Stazione Carabinieri di Veroli;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone;
- al Comando della Polizia Locale del Comune di Veroli;
- all'ASL di Frosinone;
- agli uffici comunali competenti.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.